

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE27820
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 26 novembre 2025, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 15/12/2025 registrata al numero di protocollo 89125/2025

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **03/03/2026** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **CORRIMETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** nella categoria **4** classe **F**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: CORRIMETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Con Sede a: RUBANO (PD)

Indirizzo: VIA NATTA, 13

Località: RUBANO

CAP: 35030

C. F.: 05357550283

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 08/05/2026

Fine Validità: 08/05/2031

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

Responsabile/i tecnico/i:

CORRICELLI GIUSEPPE

codice fiscale: CRRGPP75T20A662P

CORRIMETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Numero Iscrizione VE27820

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.35787/2026 del 10/03/2026



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Tipologie di carrozzerie mobili inerenti l'iscrizione:

CASSONI

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **EG014GP** **uso proprio**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso proprio
Numero di telaio: WJME2NWH404379793
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni

Targa: **EL256DS** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB9066331S582161
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 08/05/2026

Fine Validità: 08/05/2031

Elenco carrozzerie mobili e tipologie di rifiuto:

CASSONI

Tipologie di rifiuto:

[02.01.04] [03.01.01] [03.01.05] [07.02.13] [08.03.18] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04]
[12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [17.02.01] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.07] [20.01.01] [20.01.25] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.03.01]
[12.01.99] - cascami di lavorazione del ferro, acciaio, metalli non ferrosi o loro leghe

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **EL256DS** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

[02.01.04] [03.01.01] [03.01.05] [07.02.13] [08.03.18] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04]
[12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [17.02.01] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.07] [20.01.01] [20.01.25] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.03.01]
[12.01.99] - cascami di lavorazione del ferro, acciaio, metalli non ferrosi o loro leghe

Targa: **EG014GP**

uso proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso proprio

Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni

Elenco rifiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:

CASSONI

[02.01.04] [03.01.01] [03.01.05] [07.02.13] [08.03.18] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04]
[12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [17.02.01] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.07] [20.01.01] [20.01.25] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.03.01]
[12.01.99] - cascami di lavorazione del ferro, acciaio, metalli non ferrosi o loro leghe

Art. 3

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

CORRIMETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Numero Iscrizione VE27820

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.35787/2026 del 10/03/2026



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

5. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull' autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 10/03/2026

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Valli Zillio -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015)

